

COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

VERBALE n. 16/2020

Oggetto: Certificazione del Fondo risorse decentrate anno 2020 ai sensi degli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 costituito con Determinazione n. 1448 del 8/7/2020

IL REVISORE


Vista la nota comunale trasmessa con la quale viene richiesto il rilascio della certificazione dell'Organo di Revisione prevista dalla Circolare MEF-RGS n. 18/2018, riferito all'anno 2020 (art. 67 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018), come disposta con determinazione n. 1448 del 8/7/2020 assunta dal Responsabile del Settore Amministrativo.

ha proceduto all'esame della sopra richiamata determinazione n. 1448 del 08/07/2020; successivamente, è stata definita la presente certificazione.

PRESO ATTO che la sopra richiamata determinazione:

- Reca ad oggetto "Aggiornamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate ai sensi degli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018";
- Richiama la precedente determinazione n. 546 del 03/03/2020 recante "Costituzione del fondo delle risorse decentrate ai sensi degli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018" sostituendola integralmente in quanto procede ex novo a quantificazione degli importi del fondo delle risorse decentrate ed alla sua approvazione e nuova costituzione;
- quantifica Fondo risorse decentrate ex art. 67 CCNL 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per l'anno 2020, come dettagliatamente riportato nel prospetto "Allegato n. A" alla determinazione medesima, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, così riassunto:

(A)	Risorse stabili	300.107,29
(B)	risorse variabili soggette a limite	39.121,87
(C)	risorse variabili non soggette a limite	39.931,77
<i>totale (A+B+C)</i>		379.160,93
(D)	decurtazioni	- 9.434,56
<i>totale Fondo 2020 (A+B+C-D)</i>		369.726,37
quota Fondo non assoggettata a limite		- 53.169,31
(E)	Importo arrotondato all'unità - VOCE DI CONTROLLO - totale Fondo 2020 al netto quote non soggette a limiti	316.557
(F)	Fondo per le posizioni organizzative	115.899,78
(G)	Quota Fondo per le posizioni organizzative non assoggettata a limite (art. 11 bis d.l. 135/2018 conv. in l. n. 12/2019)	11.105
Importo arrotondato all'unità TOTALE (E+F-G)		421.352



VISTA la Relazione tecnico-finanziaria rilasciata in data 20.7.2020, congiuntamente dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, redatta secondo lo schema contenuto in allegato alla Circolare n. 25 del 29/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, esclusivamente relativamente alla parte riferita alla costituzione del fondo risorse decentrate 2020 e rinviando al momento della definizione dell'accordo decentrato la parte relativa alla destinazione delle risorse;

VISTO l'art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa) del Decreto Legislativo n. 165/2001, che al comma 1 recita: *"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."*

VISTA, in proposito, la Circolare n. 20 MEF-RGS - Prot. n. 85413 del 05/05/2017 – ad oggetto: *"Circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici."*, recante indirizzi in merito alla certificazione, in fase di costituzione, del Fondo delle risorse destinato alla contrattazione decentrata.

VISTI, in proposito:

- l'art. 67 (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 21/05/2018, ove al comma 2, lett. b), dispone: *"2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: (...) b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; (...)"*;
- il comma 7 del succitato art. 67, ove dispone: *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017."*;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ove dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. (...)"*;
- L'art. 11 bis d.l. 135 del 2018, ove dispone *"Fermo restando quanto previsto dai commi 557-4 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate"*

alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”.

RICHIAMATA la d.g.n. 55 del 26.04.2019 con la quale l'Amministrazione ha esercitato la facoltà di ridurre le facoltà assunzionali dell'Ente 2019 al fine di non applicare all'incremento del trattamento accessorio definito dalla nuova pesatura delle retribuzioni di posizione dei titolari di posizione organizzativa derivante dall'applicazione dell'art. 15 CCNL 21.05.2018 il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, stabilendo di valersi solo parzialmente delle risorse a sua disposizione per l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono state contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario per un importo pari a € 14.781 (al lordo degli oneri riflessi e dell'irap), pari a € 11.105 al netto degli oneri riflessi a dell'irap;

RICHIAMATE:

la determinazione n. 1257 del 20/12/2016 con la quale è stato determinato in via la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate relative alle annualità 2016, ai sensi degli artt. 31 (Disciplina delle “risorse decentrate”) e 32 (Incrementi delle risorse decentrate) del CCNL 22/01/2004 di cui risorse stabili e variabili soggette a limite = € 316.557,06 =;

DATO ATTO che, stante il disposto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, il Fondo 2020 non può, in ogni caso, essere superiore all'ammontare del Fondo per anno 2016, determinato in via definitiva in € 316.557,06 al netto delle risorse escluse dal limite del Fondo medesimo.

DATO ATTO che le risorse destinate per l'anno 2020 agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 21/05/2018, sono state quantificate in €. 115.899,78=, a fronte di un importo massimo di €. 104.794,78= destinato a tale finalità per l'anno 2016, cui si aggiungono € 11.105 importo rideterminato avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 11 bis d.l. 135/2018 conv. nella legge n. 12/2019, quale importo non assoggettata al limite del 2016 per espressa previsione legislativa sopra citata;

VERIFICATO il rispetto del sopra richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

FONDO 2020 - totale risorse stabili e variabili	(+)	379.160,93
risorse stabili 2020 ESCLUSE dal limite del Fondo 2016 (incrementi stipendiali art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018)	(-)	6.988,80
risorse stabili 2020 ESCLUSE dal limite del Fondo 2016 (incrementi stipendiali art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018)	(-)	6.248,74
risorse variabili 2020 ESCLUSE dal limite del Fondo 2016	(-)	39.931,77
decurtazioni	(-)	9.434,56
FONDO 2020 - risorse stabili e variabili soggette a limite del Fondo 2016	(=)	316.557,06
risorse 2020 per posizioni organizzative	(+)	115.899,78
Quota Fondo per le posizioni organizzative non assoggettata a limite (art. 11 bis d.l. 135/2018 conv. in l. n. 12/2019)	(-)	11.105
risorse 2020 per posizioni organizzative DA SOMMARE al limite del Fondo 2016 al netto della quota non assoggettata al limite del fondo	(=)	104.794,78
importo arrotondato all'unità VOCE DI CONTROLLO - TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 + FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2020 SOGGETTO A LIMITE DEL FONDO 2016	(=)	421.352
importo arrotondato all'unità - VOCE DI CONTROLLO - TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 + FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2016 (al netto delle risorse dal limite del Fondo)	(=)	421.352

VERIFICATO, infine, che:

- la costituzione del Fondo ex art. 67 CCNL 21/05/2018 per l'anno 2020 è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, come sopra evidenziato;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del Fondo ex art. 67 CCNL 21/05/2018 per l'anno 2020 risulta integralmente finanziato dalle disponibilità risultanti dal Bilancio di previsione 2020-2020 approvato con deliberazione consiliare n.78 del 23/12/2019.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle Circolari MEF-RGS n.ri 18/2018, 20/2017 e 25/2012;


DÀ ATTO

- che la costituzione del Fondo ex art. 67 CCNL 21/05/2018 per l'anno 2020– come risultante dalla determinazione n. 1448 del 08/07/2020 in esame – è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, come sopra evidenziato;
- che viene rispettato il limite disposto del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, ove all'art. 23, comma 2, abroga l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del Fondo ex art. 67 CCNL 21/05/2018 per l'anno 2020 risulta integralmente finanziato dalle disponibilità risultanti dal Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022 – approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 23/12/2019 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge;
- che la Relazione tecnico-finanziaria rilasciata in data 20/07/2020 congiuntamente dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – R.G.S. n. 25 del 19/07/2012;
- del parere contabile favorevole rilasciato l'8.7.2020 dal Capo Settore Economico-Finanziario;

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001:

- che l'esito del controllo esperito sulla Relazione tecnico-finanziaria sopra richiamata non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo economico-finanziario e normativo;
- che, conseguentemente, la costituzione del Fondo per l'anno 2020 ex art. 67 CCNL 21/05/2018 per il personale delle categorie del Comparto Funzioni Locali – di cui alla Determinazione n. 1448 del 08/07/2020– è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura del Fondo medesimo, in rapporto alle disponibilità allocate ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 – come dettagliatamente elencati nella suddetta Relazione tecnico-finanziaria (Modulo IV).




Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica per far parte integrale degli atti dell'Ente, dando mandato alla Responsabile del Settore Economico Finanziario di inserirlo nella raccolta dei Verbali del Collegio.

Crema, 23 luglio 2020

IL REVISORE

Rag. Giuseppe Nigroni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Nigroni', written over the printed name.